

(N. 2051)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) nella seduta del 28 novembre 1951 (V. Stampato N. 2297)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 6 DICEMBRE 1951

Provvedimenti a favore dei portieri e lavoratori addetti alla pulizia degli immobili urbani dipendenti da cooperative edilizie a contributo statale e da Istituti autonomi per le case popolari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il salario minimo risultante in ogni provincia dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 628, spetta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai portieri degli immobili di proprietà delle cooperative edilizie fruente di contributo statale e degli Istituti autonomi per le case popolari.

È fatto salvo l'eventuale trattamento più favorevole in atto.

Art. 2.

L'indennità di contingenza istituita con il decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 285, modificato con decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, è estesa, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai portieri e ai lavoratori che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e la pulizia degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 3.

L'onere dipendente dai precedenti articoli deve essere rimborsato dai conduttori.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.